

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 luglio al 1° agosto 2007)

### INDICE

ALFONZI: sul rinnovo del Contratto nazionale di lavoro del pubblico impiego (4-01929) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i> )	Pag. 1477	FERRANTE: sulla riduzione dei servizi ferroviari in Sicilia (4-02132) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> )	Pag. 1499
BENVENUTO: su interventi a favore di non vedenti e ipovedenti (4-01888) (risp. DE LUCA, <i>sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale</i> )	1479	GENTILE ed altri: sui collegamenti ferroviari tra Crotone e Taranto (4-01530) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> )	1501
BIANCONI: sull'aumento del quantitativo di cannabis detenibile per uso personale (4-01158) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	1483	GRAMAZIO: sulle intercettazioni telefoniche (4-01216) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i> )	1502
BOSONE: su alcuni lavori stradali in prossimità di Pavia (4-02315) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> )	1488	LIOTTA: sulla precedenza accordata ai disabili per il trasferimento a domanda (4-01727) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i> )	1503
CASSON ed altri: sul Concessionario unico per le opere dello Stato per la salvaguardia di Venezia e della Laguna (4-02254) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> )	1491	MARTONE: sui suicidi nelle carceri (4-00384) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i> )	1505
DE ANGELIS: su interventi a favore di non vedenti e ipovedenti (4-01911) (risp. DE LUCA, <i>sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale</i> )	1480	SANCIU: sulla legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sardegna per il 2007 (4-01128) (risp. LANZILLOTTA, <i>ministro per gli affari regionali e le autonomie locali</i> )	1508
DIVINA: sul nuovo regolamento penitenziario (4-01241) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i> )	1496	SARO: sull'aggressione di due connazionali a Lubiana, in Slovenia (4-00449) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i> )	1510
		sugli appalti delle concessioni autostradali (4-02014) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> )	1511



ALFONZI. – *Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che:

nel mese di aprile 2007 è stata sottoscritta tra Governo e parti sociali un'intesa relativa al rinnovo dei contratti nazionali del pubblico impiego per il biennio 2006/2007;

tale intesa prevedeva a regime un aumento salariale per i dipendenti dei Ministeri (presi come punto di riferimento) di 101 euro lordi, pari ad un aumento del 5,01%;

ciò ha fatto sì che le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, firmatarie dell'intesa (sottoscritta, peraltro, anche da altre sigle sindacali, quali ad esempio le RdB) a sospendere l'effettuazione dello sciopero del pubblico impiego, già programmato per il 16 aprile, in attesa dell'emanazione da parte del Governo della direttiva all'ARAN per la stipula dei contratti nazionali dei vari comparti del pubblico impiego, in base all'accordo sottoscritto;

purtroppo, la direttiva inviata all'ARAN ha invece completamente disatteso i contenuti dell'accordo: essa, infatti, prevede un aumento del 4,46% (in luogo del 5,01 concordato), per di più comprensivo anche della contrattazione decentrata integrativa, che oltre a ciò viene anche pesantemente limitata; inoltre, la data fissata per l'entrata a regime dei CCNL, il 1° gennaio 2007, viene resa incerta dalla direttiva stessa;

ad opinione dell'interrogante è grave che il Governo abbia assunto tale atteggiamento nei confronti dei dipendenti pubblici e delle organizzazioni sindacali, non tenendo fede a quanto dal Governo stesso concordato. Ciò vale a maggior ragione se si considera che l'accordo raggiunto scontava un sostanziale «vuoto» per l'anno 2006, senza alcuna correzione rispetto alle cifre risibili stanziare dal Governo Berlusconi, e fissava l'entrata a regime al 1° gennaio 2007, ma con lo stanziamento delle relative risorse solo nel 2008;

l'atteggiamento del Governo determina uno stato di grave confusione fra i lavoratori pubblici che, fra l'altro, hanno dato in larghissima parte il loro voto alla coalizione;

tutto ciò è ulteriormente aggravato dall'attuale stato delle cose: pur avendo annunciato che lo sciopero inizialmente previsto per il 16 aprile 2007 sarebbe stato effettuato nel mese di maggio, infatti, le organizzazioni sindacali, prima di fissare la nuova data per lo sciopero, hanno ulteriormente chiesto di esperire un tentativo di sbloccare questa difficile situazione, richiedendo un incontro col Presidente del Consiglio Prodi;

tale incontro, ad oggi, non è stato fissato, il che rischia di portare direttamente alla dichiarazione dello sciopero generale del pubblico im-

piego che certamente avrebbe un influsso negativo nei confronti della credibilità del Governo e della sua tenuta,

si chiede di sapere:

se non si voglia ottemperare in tempi brevissimi alla richiesta di incontro col Presidente Prodi (la cui data andrebbe immediatamente fissata) e se non si ritenga di procedere immediatamente alla riscrittura della direttiva all'ARAN, ripristinando le percentuali di aumento già concordate e cancellando tutte le indicazioni, in essa attualmente contenute, di limitazione della contrattazione decentrata integrativa;

se non si ritenga necessario che nella direttiva sia inserita la previsione che l'applicazione del Memorandum sul pubblico impiego avvenga sulla base di risorse economiche aggiuntive, in grado di favorire il miglioramento dei servizi pubblici anche attraverso la riqualificazione del lavoro, prevedendo la definizione di un piano realistico per concretizzare la stabilizzazione di tutto il personale precario nell'arco della Legislatura.

(4-01929)

(15 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto con la quale la senatrice interrogante chiede chiarimenti in merito alla direttiva inviata all'ARAN per il rinnovo dei contratti nazionali del pubblico impiego relativi al biennio 2006-2007. La stessa, infatti, nel prevedere un aumento salariale del 4,46%, comprensivo anche della contrattazione decentrata integrativa, sembrerebbe, a parere dell'interrogante, disattendere la precedente intesa Governo-Sindacati del mese di aprile 2007 che indicava, a regime, un aumento di 101 euro lordi, pari al 5,01%.

Al riguardo si precisa che, successivamente alla citata intesa Governo-Sindacati del 6 aprile 2007, è stata emanata la direttiva quadro per la contrattazione collettiva del quadriennio 2006-2009, alla quale hanno fatto seguito gli atti di indirizzo all'ARAN per i comparti Ministeri e Scuola relativi al quadriennio contrattuale 2006-2009 ed al primo biennio economico 2006-2007.

Si fa presente che, sotto il profilo del riconoscimento retributivo, tali direttive ed atti di indirizzo sono stati emanati tenendo conto delle compatibilità e dei vincoli di bilancio definiti nelle leggi finanziarie degli anni di riferimento che, così come evidenziato dall'interrogante, stabilivano, per gli anni 2007 e 2008 e a decorrere dal 2008, benefici di regime nella misura complessiva del 4,46%.

In particolare, la legge finanziaria 2006 ha confermato, per l'anno di riferimento, le risorse previste dalla legge n. 266/2005, corrispondenti al costo dell'indennità di vacanza contrattuale. La legge finanziaria 2007, invece, ha previsto, per l'anno corrente, la possibilità di attribuire incrementi retributivi pari, complessivamente, al tasso di inflazione programmata del 2%, con assorbimento del costo della vacanza contrattuale nonché, dall'anno 2008, la possibilità di riconoscere gli incrementi del 4,46% assicu-

rando, oltre al recupero dei tassi di inflazione programmata del biennio, un ulteriore aumento retributivo dello 0,76%.

Tuttavia, va considerato che l'effettiva attribuzione dei suddetti benefici economici non può prescindere dal rispetto del vincolo finanziario derivante dalle risorse in concreto disponibili.

Inoltre, con riferimento al biennio 2006-2007, il Governo, con l'Accordo con le Parti sociali del 29 maggio 2007 si è altresì impegnato ad assicurare, per il comparto Ministeri e nei limiti delle risorse complessivamente stanziata dalla legge finanziaria 2007 per tale biennio, incrementi retributivi medi di 101 euro - pari, quindi, al 5,01% - con decorrenza 2 febbraio 2007.

Peraltro, analoghi incrementi saranno riconosciuti, sulla base delle retribuzioni medie di riferimento, anche agli altri comparti e settori dell'Amministrazione statale, dell'Università e Ricerca, delle Regioni ed Autonomie locali, incluso il Servizio sanitario nazionale.

Tali benefici, che riassorbono quelli previsti dalla precedente intesa con le parti sociali del 6 aprile 2007 relativa al biennio economico 2006-2007, troveranno copertura nella legge finanziaria 2008, secondo i medesimi criteri e parametri utilizzati dalla legge finanziaria 2007.

In altri termini, in attuazione dell'impegno contenuto nel predetto patto di concertazione, il Governo provvederà, quindi, ad individuare, in sede di predisposizione della legge finanziaria 2008, le risorse necessarie ad attribuire, a regime, l'incremento di 101 euro che potrà contribuire alla riqualificazione del lavoro pubblico e, dunque, favorire il miglioramento dei servizi resi ai cittadini.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni  
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(25 luglio 2007)

BENVENUTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e della pubblica istruzione.* - Premesso che l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UCI) lamenta talune insufficienze e ritardi, in parte ereditati dal passato, dell'intervento pubblico di sostegno dei minorati della vista, e principalmente:

la riduzione al solo 2 per cento del tasso di destinazione dei volontari del servizio civile all'accompagnamento dei ciechi civili;

l'applicazione a tutte le istituzioni ed a tutti i servizi destinati al sollievo dei ciechi e degli ipovedenti del taglio lineare del 12,57 per cento dei trasferimenti, disposto dall'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), malgrado la chiara finalità di assistenza sociale che avrebbe potuto legittimarne l'esclusione dal taglio;

l'inoperatività della legge 22 marzo 2000, n. 69, recante interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integra-

zione scolastica degli alunni portatori di *handicap* sensoriali, con la conseguente perdita degli stanziamenti;

considerato che nel nuovo clima di sensibilità sociale della corrente legislatura è necessario e possibile dare una risposta complessiva ai problemi dei minorati della vista,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il Governo per rispondere alle preoccupazioni della categoria dei ciechi e degli ipovedenti, evidenziate dall'UCI.

(4-01888)

(8 maggio 2007)

DE ANGELIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della solidarietà sociale.* – Premesso che:

la percentuale del 2% sul totale dei volontari fissata dal Servizio Civile, senza alcuna base normativa, in relazione all'art. 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'utilizzazione dei volontari per il servizio di accompagnamento dei ciechi civili (verso una riduzione dell'indennità di accompagnamento) è del tutto insufficiente, coprendo soltanto parte non rilevante delle richieste;

a seguito di una manifestazione pubblica di disabili visivi e dell'udito, il Ministero della solidarietà sociale si era impegnato, emanando al riguardo anche formale comunicato stampa, a provvedere che i progetti di servizio civile riguardanti disabili gravi avessero la precedenza;

il comma 507 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, nello stabilire l'accantonamento e la indisponibilità di somme del bilancio triennale, consente di non applicare la decurtazione ai contributi destinati all'assistenza sociale, ma è stata preannunciata dai dicasteri interessati la riduzione del 12,57% sui contributi statali, ancorché diretti a garantire la prestazione di servizi di assistenza sociale;

la mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 69 del 22 marzo 2000, che dispone interventi finanziari per l'integrazione scolastica degli alunni con *handicap*, ha determinato per ben sette anni la dispersione delle risorse finanziarie, per circa 10 milioni di euro annui, a scopi diversi da quelli previsti dalla legge 69/2000,

si chiede di sapere se non si ritenga di adottare provvedimenti volti a:

eliminare la decurtazione del 12,57% sui contributi previsti dalle seguenti leggi: n. 24 del 12 gennaio 1996 e n. 282 del 3 agosto 1998, destinati all'Unione italiana dei ciechi e del suo Centro nazionale del libro parlato; n. 260 del 13 novembre 2002, destinato alla Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita», che produce libri *braille* ed a caratteri ingranditi per ciechi ed ipovedenti; n. 284 del 28 agosto 1997, destinati alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi (che produce ausili e materiale didattico per studenti ed alunni disabili visivi) ed all'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (per interventi di prevenzione e riabilitazione); n. 379 del 23 settembre 1993, destinato all'I.Ri.-

Fo.R. ed allo IERFOP (che erogano servizi di assistenza formativa e riabilitativa a favore dei disabili); n. 452 del 25 novembre 1999, destinato al Museo tattile statale «Omero»;

    aumentare la percentuale di volontari del servizio civile destinata al servizio di accompagnamento dei ciechi civili;

    introdurre il principio normativo della priorità per i progetti di servizio civile riguardanti disabili gravi;

    emanare il regolamento di attuazione della legge 22 marzo 2000, n. 69.

(4-01911)

(10 maggio 2007)

RISPOSTA. (\*) – In relazione all'atto parlamentare su indicato, per la parte di competenza concernente l'insufficienza della percentuale di volontari del Servizio civile destinata al servizio di accompagnamento dei ciechi civili, si fa presente quanto segue.

Occorre anzitutto evidenziare che, secondo quanto stabilito dall'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili che ne facciano richiesta.

Al fine di garantire la continuità del servizio di accompagnamento svolto dagli obiettori di coscienza attraverso l'attività dei volontari del servizio civile, anche a seguito della sospensione della leva obbligatoria, il Ministro per la solidarietà sociale, con decreto del 3 agosto 2006, ha stabilito la possibilità di prevedere, fermi restando i principi dettati dalla disciplina sull'accreditamento, deroghe ai termini di presentazione e valutazione dei progetti e ai criteri per la loro approvazione.

In particolare, per quanto riguarda i progetti di servizio civile nazionale presentati a norma dell'art.1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e dell'art. 40, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono state fissate, per l'anno 2006, quattro scadenze annue per la pubblicazione di uno o più bandi straordinari per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale concernenti anche l'accompagnamento dei ciechi civili e dei grandi invalidi, fino alla concorrenza del 2% del contingente dei volontari stabilito annualmente.

Il decreto stabilisce altresì che i suddetti progetti non sono sottoposti alla valutazione di qualità, di cui al paragrafo 4.3, il quale prevede l'attribuzione di un punteggio e la formazione di una graduatoria.

Tale deroga consente l'avvio dei progetti relativi allo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili senza che sia effettuata la se-

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

lezione, volta a individuare i progetti finanziabili, prevista per tutti gli altri progetti da inserire nei bandi ordinari.

La previsione di una deroga ai criteri di selezione dei progetti in argomento e la fissazione di un'aliquota pari al 2% del contingente dei volontari stabilito annualmente costituiscono disposizioni volte chiaramente a favorire le associazioni dei ciechi e dei grandi invalidi, tenuto conto che la legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 40, comma 1, non stabilisce in capo all'amministrazione alcun obbligo di impiegare i volontari del servizio civile nello svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, ma prevede semplicemente la possibilità per i volontari stessi di essere impiegati in tali specifiche attività.

La determinazione di un'aliquota di volontari da destinare alle richiamate attività non deve, quindi, intendersi come un limite imposto dal Ministero, bensì come una previsione che garantisce annualmente l'avvio di una percentuale di volontari in specifici progetti che, essendo sottratti al sistema di selezione cui sono sottoposti tutti gli altri progetti inseriti nei bandi ordinari, saranno con certezza avviati sempre che non presentino le anomalie e irregolarità descritte ai paragrafi 4.1 e 4.2, del citato decreto del 3 agosto 2006.

Occorre, inoltre, rilevare che le associazioni dei ciechi e dei grandi invalidi possono usufruire di volontari anche attraverso la partecipazione ai bandi ordinari presentando progetti che sono valutati e selezionati al pari di tutti quelli presentati dagli altri enti pubblici o privati. Infatti attraverso la partecipazione ai bandi ordinari le associazioni in questione hanno avuto, nell'anno 2006, un'assegnazione di un numero complessivo di circa 683 volontari.

Appare evidente, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che l'aliquota del 2% rappresenta, come già evidenziato, una garanzia all'avvio di una determinata percentuale di volontari nelle attività di accompagnamento ai ciechi civili e ai grandi invalidi.

Con riferimento all'anno 2007, si evidenzia che, in base alle risorse stanziata nella legge finanziaria, l'aliquota del 2% costituisce la percentuale massima da poter destinare alle associazioni in questione, così come le risorse stanziata nella finanziaria per il 2006 non avevano consentito inizialmente la determinazione di un'aliquota superiore al 2%.

Peraltro, si rappresenta che la percentuale stabilita per il 2007 è stata completamente utilizzata con il bando straordinario pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 marzo 2007 che consentirà alle associazioni stesse di usufruire di un numero di volontari pari a 1.034 per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. Si precisa al riguardo che le associazioni i cui progetti sono stati pubblicati nel citato bando sono 4 e che a ciascuna di esse è stato assegnato un numero diverso di volontari in relazione ai progetti presentati. In particolare all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti sono stati assegnati 176 volontari in relazione ad 1 progetto, all'Unione italiana ciechi sono stati assegnati 850 volontari per 80 progetti, all'Istituto europeo ricerca formazione orientamento professionale onlus (I.E.R.F.O.P.) sono stati assegnati 4 volontari per 1 pro-



getto e all'Unione dei comuni antica terra di lavoro sono stati assegnati 4 volontari in relazione ad 1 progetto. Si fa presente, inoltre, che i volontari selezionati prendono servizio entro il 2 luglio 2007.

Si ribadisce comunque che tali associazioni possono usufruire di volontari anche attraverso la presentazione di progetti per la partecipazione ai bandi ordinari. Relativamente al bando per la selezione di 38.922 volontari pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 2007, n. 46, si rappresenta che sono stati inseriti 68 progetti, presentati dall'Unione italiana ciechi, per l'impiego di 1291 volontari.

Per quanto concerne, infine, la denunciata mancata emanazione del regolamento previsto dalla legge n. 69 del 22 marzo 2000, il Ministero della pubblica istruzione ha fatto presente che fino alla riforma degli istituti atipici, (Istituto Statale «Romagnoli per minorati della vista, Istituti Statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo e Scuola Nazionale professionale di massofisioterapia per ciechi di Firenze), di cui agli articoli 64 e 71 del decreto legislativo 16 marzo 1994, n. 297, è autorizzato ad utilizzare l'intero stanziamento per gli interventi a favore degli alunni con *handicap*.

Ciò è puntualmente avvenuto fino ad oggi in attesa dell'emanazione del regolamento di riforma degli istituti di cui trattasi. Al riguardo, si precisa che il regolamento in questione era stato già predisposto ma non ha ottenuto il visto e la registrazione della Corte dei conti, pertanto in considerazione sia delle osservazioni formulate dalla predetta Corte dei conti, sia dell'opportunità di avviare una riflessione sul ruolo e le finalità degli istituti in parola, il Ministero della pubblica istruzione sta provvedendo ad elaborare una riformulazione del testo del regolamento, che ottemperi sia alle disposizioni intervenute *medio tempore* sulla materia, sia alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti. Sulla questione si fa presente, inoltre, che il 10 maggio 2007, si è tenuto un incontro tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Unione italiana ciechi e ipovedenti, nel corso del quale sono state illustrate le linee generali delle modifiche da apportare al precedente testo del regolamento in questione, finalizzate sia a superare il controllo della Corte dei conti sia a dare attuazione all'articolo 21, comma 10, della legge n. 59/1997, attribuendo alle istituzioni interessate l'autonomia giuridico-organizzativa necessaria per il pieno espletamento delle loro funzioni e consentendo inoltre l'attribuzione alle stesse delle specifiche risorse finanziarie, previste dalla legge n. 69 del 2000.

*Il Sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale*

DE LUCA

(26 luglio 2007)

BIANCONI. – *Ai Ministri della salute e della giustizia.* – Premesso che:

il 4 agosto 2006 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, ha emanato un decreto, entrato in vigore il 18 novembre

2006, in cui è previsto l'aumento del quantitativo di *cannabis* detenibile per uso personale;

rispetto al decreto ministeriale dell'11 aprile 2006, emanato dal precedente Governo, il nuovo decreto prevede che il quantitativo detenibile per uso personale di sostanze quali la «Delta-8-tetraidrocannabinolo» e la «Delta-9-tetraidrocannabinolo» sia non più di 500, ma di 1.000 milligrammi, nonostante la «potenza» della *cannabis* in circolazione sia aumentata del 400%;

accogliendo il ricorso contro tale decreto, presentato dal Codacons e dall'associazione Articolo 32, che lamentavano come non vi fosse alcuna motivazione sanitaria alla base del provvedimento, ma solo motivazioni ideologiche, il TAR del Lazio ha precisato che il Ministro della salute ha 45 giorni di tempo per spiegare su quali basi abbia adottato il cosiddetto moltiplicatore 40 per fissare la dose massima detenibile di *cannabis* per uso personale, ed invitato il Ministro della salute, sempre entro il 14 marzo 2007, a rendere noti i parametri di riferimento assunti in materia dall'Unione europea;

i dati allarmanti sull'incremento della diffusione del consumo di droghe, che nel 2005 è arrivata a coinvolgere quasi 4 milioni di italiani, aveva spinto il precedente Governo a fissare in non più di 500 i milligrammi detenibili di *cannabis* per uso personale, e tale decisione teneva conto anche del fatto che numerosi Istituti scientifici hanno dimostrato come le sostanze psicotrope contenenti alcaloidi, e tra queste la *cannabis* e la cocaina, se assunte anche in quantità inferiore rispetto a quella prevista in precedenza (500 milligrammi), provocano danni gravissimi alla salute;

gli effetti indotti dall'uso delle sostanze stupefacenti sono molteplici e, come dimostrano le numerosissime ricerche in materia, variano da soggetto a soggetto, a seconda delle condizioni psico-fisiche della persona e del quantitativo assunto. Alcuni effetti che le sostanze psicotrope producono sono: la distorsione della percezione della realtà, una significativa attenuazione della reattività fisica e mentale, fino a giungere ad una totale opacità cognitiva, l'alterazione del comportamento volto ad una incondizionata ilarità, l'aumento dell'appetito provocato dalla soppressione della sensazione di sazietà, e, se assunte in ingenti quantità, stati di paranoia e/o di allucinazioni lievi;

la comunità scientifica ha più volte dimostrato come l'utilizzo di tutte queste sostanze psicotrope possa provocare, ad esempio, le seguenti patologie: a) il potenziamento della infettività del virus della immunodeficienza di tipo1, così come dimostrato da Peterson nel 1991, da Bagasra e Pomeraz nel 1993 e da Garaci e Rotilio nel 1996; b) notevoli danni epatici e circolatori, così come dimostrato in un articolo della rivista «Journal of the American Medical Association» vol. 293 del 2005, in cui è riportata l'esperienza di un medico che aveva in cura una ragazza che per tre anni aveva assunto dosi di 150 milligrammi al giorno di cocaina (il decreto ministeriale citato consente la detenzione di ben 750 milligrammi al giorno); c) l'aumento della virulenza del virus HIV, già assumendo dosi pari a 5

milligrammi al giorno di cocaina, come dimostrato da Michael Roth in un lavoro apparso sul «Journal of Leukocyte Biology» nel 2005;

le evidenze riportate dai lavori *in vitro* citati, ma anche dalle pubblicazioni di ricerche *in vivo*, dimostrano ampiamente come l'uso di sostanze psicotrope, ed in special modo di quelle contenenti alcaloidi (cocaina, *cannabis*), a livelli notevolmente inferiori a quelli riportati nel decreto possano agire come co-fattori nel potenziamento di alcune infezioni virali, ed in special modo anche di quei virus portatori di patologie oncogene; inoltre tali dosi sono anche responsabili di gravi danni epatici e circolatori;

nella relazione presentata al Parlamento dal Ministro della solidarietà sociale sullo stato delle tossicodipendenze nel luglio 2006, è emerso come i fruitori delle sostanze stupefacenti siano sempre più giovani e non adeguatamente informati sui gravi danni che l'assunzione delle droghe può provocare alla loro salute fisica e psichica, e tale rapporto evidenzia, inoltre, come dal 2001 al 2005 siano praticamente raddoppiati i consumatori sia di *cannabis* sia di cocaina che passano dal 6,2% all'11,9% e, per quanto riguarda i giovani di età compresa fra i 19 e 21 anni, si arriva anche ad un aumento pari al 20 e 25%),

si chiede di sapere:

se il Ministro della salute non intenda presentare in tempi brevi una documentata e dettagliata analisi delle motivazioni di ordine medico-scientifico che giustifichino le modifiche alle tabelle predisposte dal precedente Governo, considerando che quelle fino ad ora fornite sono, a giudizio dell'interrogante, a dir poco sconcertanti, come quella, ad esempio, esposta il 19 novembre 2006 durante un'informativa urgente alla Camera dei deputati, cioè che: «l'aumento del quantitativo massimo detenibile per l'uso personale comporta una minore frequenza di contatti delle persone che fanno uso di *cannabis* con il mondo degli spacciatori»;

se il Ministro della giustizia non ritenga di dover presentare una relazione, aggiornata alla data di applicazione delle nuove tabelle predisposte dal Ministro della salute, riferita agli arresti ed alle denunce per detenzione illegale di sostanze stupefacenti (*hashish* e *marijuana*) avvenuti nei periodi maggio-ottobre 2006, comparati con il periodo maggio-ottobre 2005, con l'indicazione:

dei casi in cui la quantità di principio attivo contenuta nella sostanza detenuta era superiore a 500 milligrammi e inferiore ad 1 grammo;

dei casi in cui la detenzione delle sostanze era finalizzata allo spaccio;

dei casi in cui la detenzione delle piante intere di *cannabis* derivava da attività di coltivazione e spaccio;

se i Ministri in indirizzo, alla luce delle richieste di chiarimento formulate dal TAR del Lazio al Ministro della salute, dei dati allarmanti relativi ai danni derivanti da abuso di sostanze psicotrope e del costante

aumento del numero degli utilizzatori di tali sostanze, non considerino più opportuno, ritirare il decreto emanato nell'agosto 2006.

(4-01158)

(24 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Si precisa preliminarmente che il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale di Statistica, del Ministero della giustizia ha comunicato di non essere in possesso dei dati richiesti nell'interrogazione, in quanto i dati statistici, oggetto di rilevazione istituzionale, sono quelli relativi ai flussi dei procedimenti giudiziari e non quelli sui singoli reati.

Infatti, i dati concernenti i reati non sono presenti nei registri di cancelleria, pertanto, per essi «occorrerebbe una specifica rilevazione a cura delle cancellerie penali, previa analisi dei singoli fascicoli processuali».

Relativamente agli aspetti di competenza del Ministero della salute, va segnalato che il decreto ministeriale 4 agosto 2006, con il quale era stato modificato, limitatamente ai quantitativi massimi dei principi attivi della *cannabis* (Delta-tetraidrocannabinolo THC e Delta-9-tetraidrocannabinolo THC), il precedente decreto ministeriale 11 aprile 2006, concernente: «Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella 1 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*» è stato annullato dal TAR Lazio (sez. II-*quater*) con sentenza n. 2487 del 21 marzo 2007.

In merito alle motivazioni medico-scientifiche che hanno determinato il provvedimento annullato, deve essere precisato che le conseguenze sanitarie correlate all'abuso di droghe e i profili relativi alla prevenzione delle tossicodipendenze sono stati definiti dal legislatore con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope).

Al contrario, entrambi i citati decreti perseguono obiettivi e finalità diverse.

Peraltro, l'articolo 73, comma 1-*bis*, lettera *a*), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, affida all'Amministrazione sanitaria, di concerto con quella della giustizia, l'individuazione del limite massimo di sostanze stupefacenti detenibile per un consumo esclusivamente personale; la norma è contenuta all'interno del titolo VIII del Testo unico, ossia «Della repressione delle attività illecite».

Dalla formulazione e dal contesto in cui è inserito il citato comma 1-*bis*, si evince che si è inteso fornire all'Autorità giudiziaria un parametro decisionale per distinguere il consumatore dallo spacciatore, tenuto conto

che tale discriminazione non può essere messa in relazione unicamente con gli effetti provocati sulla salute dalle singole sostanze stupefacenti o con il quantitativo massimo che si può assumere senza subire conseguenze negative sullo stato psicofisico.

Infatti, il quantitativo, detenuto solitamente per consumo personale, è soprattutto correlato ad aspetti economici, abitudinari, comportamentali o di difficoltà di approvvigionamento.

Ne consegue, quindi, che il citato comma introduce un valore distintivo per scopi diversi da quelli di prevenzione e di sanità pubblica.

Al riguardo, deve essere ricordato che nel corso della passata legislatura, al fine di evidenziare i possibili aspetti medico-scientifici collegati all'individuazione di tale quantitativo, il Ministro della salute Francesco Storace aveva istituito, in data 11 febbraio 2006, una Commissione di studio con il compito, tra l'altro, di definire, per ciascuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope ricomprese nella tabella I allegata alla legge n. 49 del 2006, «i limiti quantitativi massimi di principio attivo riferibili ad un consumo esclusivamente personale»; tale Commissione fu istituita su iniziativa dell'organo politico per fornire un supporto tecnico alle proprie determinazioni in materia.

L'unico criterio scientifico, individuato dalla Commissione quale possibile traccia iniziale per distinguere lo spaccio dal consumo, tenendo conto delle differenti caratteristiche farmacologiche e tossicologiche dei vari principi attivi, è stato l'individuazione della dose media singola assumibile dal consumatore abituale.

La dose media singola può costituire, infatti, il criterio base per stabilire la quantità che il consumatore può detenere, utilizzando così il criterio abbastanza realistico che prevede l'abituale detenzione di una piccola «scorta».

Il moltiplicatore «20» applicato nel decreto ministeriale 11 aprile 2006 alla dose media singola di THC per determinarne il quantitativo massimo detenibile per uso personale è, pertanto, un valore del tutto discrezionale che la citata Commissione demandò alla definitiva decisione del vertice politico, come si può rilevare dal documento finale, contenente «Elementi tecnici utilizzabili ai fini dell'indicazione dei limiti massimi previsti dall'articolo 73, comma 1-bis del decreto del Presidente n. 309 del 1990», nel quale è riportato che «ha ritenuto di non poter esprimere, semplicemente, un valore per ciascuna delle sostanze contemplate nella tabella I, ma di dover offrire alle autorità ministeriali una serie di elementi tecnici utilizzabili ai fini della individuazione di detti limiti».

Premesso quanto sopra, appare necessario segnalare che le motivazioni di sostegno alla decisione del Ministro della salute circa l'aumento del suddetto valore discrezionale (decreto ministeriale 4 agosto 2006), sono state le seguenti (come si può vedere negli allegati a disposizione dell'interrogante):

a) i dati comparativi delle persone segnalate all'Autorità giudiziaria nel periodo maggio-ottobre degli anni 2005 e 2006, presentati dal mi-

nistro Livia Turco nella comunicazione alla Camera dei deputati del 19 novembre 2006;

b) le considerazioni della suddetta Commissione sulla minore attività di alterazione comportamentale indotta dal THC, rispetto ai principi attivi di altre droghe;

c) una serie di autorevoli studi scientifici, i quali hanno consentito di evidenziare come l'applicazione di misure alternative a quelle penali non influisca negativamente sui modelli di consumo della *cannabis*.

Deve certamente essere evidenziato, inoltre, che la sentenza del TAR Lazio di annullamento del citato decreto contiene nelle motivazioni l'ipotesi secondo la quale debba ritenersi illegittimo anche il precedente decreto dell'11 aprile 2006 (decreto Berlusconi-Castelli), il quale per la prima volta ha stabilito i quantitativi massimi detenibili ad uso personale.

Il Tribunale amministrativo ha evidenziato che il procedimento seguito per i due decreti, pur portando all'individuazione di diversi valori di riferimento, è stato identico.

Il Ministero della salute ritiene che l'affermazione dei giudici amministrativi che pone sullo stesso piano, ai fini della valutazione della legittimità, i due decreti ministeriali, risulta perfettamente coerente; la sentenza ha evidenziato che le modifiche apportate al Testo unico dalla cosiddetta legge Fini-Giovanardi hanno affidato al Ministro della salute e al Ministro della giustizia un compito rivelatosi impossibile: quello di individuare il quantitativo massimo di sostanza stupefacente, la cui detenzione non comporta l'applicazione di sanzioni penali, senza indicare, peraltro, il criterio da seguire per l'individuazione di tale limite.

Poiché il TAR Lazio non ha potuto disporre, in quanto non oggetto del ricorso presentato, l'annullamento del decreto 11 aprile 2006, pur rilevandone l'illegittimità, e poiché è evidente la necessità di superare la precedente normativa in materia aggiornando nel contempo il già citato Testo unico del 1990, il Governo sta predisponendo una proposta di legge-delega che stabilisca principi e criteri direttivi, relativamente, tra l'altro, alla differenziazione tra spaccio e consumo, all'applicazione delle pene, alle attività mirate a contrastare i comportamenti irresponsabili (ad esempio guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche), alla tutela dei minori contro la diffusione di comportamenti a rischio e al rilancio del ruolo dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) e dei Servizi territoriali.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

GAGLIONE

(24 luglio 2007)

BOSONE. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

il 15 luglio 2002 hanno avuto inizio i lavori del nuovo Bivio Vela, snodo di importanza cruciale per la viabilità in entrata e in uscita dalla

città di Pavia e per le migliaia di pendolari che quotidianamente dall'Ol-treppo raggiungono la Lomellina e la zona sud di Milano;

tali lavori – la cui conclusione era stata prevista in poco più di due anni – hanno subito ritardi in conseguenza di problemi di natura tecnica sorti durante l'esecuzione, che hanno reso necessaria una perizia di variante sul progetto e, ad oggi, si trovano in uno stato di avanzamento che vede soltanto l'apertura di alcuni scavi;

il loro inspiegabile protrarsi sta creando grande disagio a tutta la comunità pavese;

a seguito di una lettera del Presidente della Provincia di Pavia, con la quale si chiedeva un intervento per l'accelerazione del cantiere del Bivio Vela, il Ministro in indirizzo ha di recente comunicato che nel corso di una riunione tecnica svoltasi presso la Direzione generale dell'Anas, cui hanno partecipato i responsabili del compartimento di Milano e i rappresentanti dell'impresa appaltatrice, è emersa la necessità di imprimere un forte impulso ai lavori, assicurandone la conclusione per il mese di dicembre 2007;

considerato che nel cantiere ogni giorno viene riscontrata mediamente la presenza di due soli operai, il che rende impossibile, allo stato attuale, il rispetto dell'impegno assunto dal Governo,

si chiede di sapere:

quali misure e provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché venga rispettata la data di dicembre 2007 per il completamento del Bivio Vela;

se, in considerazione dell'impegno assunto, non ritenga di dover intervenire presso l'Anas al fine di imporre all'impresa un'immediata accelerazione per l'ultimazione dei lavori entro il termine previsto, incrementando la forza lavoro impiegata;

se, nel frattempo, vi sia stata una ricontrattazione dei termini con la ditta inadempiente e, in tal caso, con che modalità e quale sia la nuova scadenza.

(4-02315)

(4 luglio 2007)

RISPOSTA. – In merito a quanto rilevato nell'atto cui si risponde concernente i lavori di sistemazione ed adeguamento con allargamento della sede stradale dal km 0 al km 12+344 della strada statale n. 617 «Brosese», l'ANAS S.p.A. ha comunicato quanto segue.

Il progetto relativo ai lavori in oggetto è stato redatto nel 1990 ed aggiornato nel 1997 dallo Studio ERREVIA S.r.l., su incarico ed in collaborazione con la Provincia di Pavia.

Il Comune di Pavia ha, invece, curato la redazione del progetto; S.S. 35 – Completamento della tangenziale nord di Pavia i cui lavori sono stati aperti al traffico nell'ottobre 2006.

I lavori in questione, consegnati dal Compartimento ANAS competente nel 2002, sono stati sospesi parzialmente in data 9 settembre 2003 a seguito di problematiche sorte successivamente alla consegna dei lavori.

La Provincia di Pavia ha quindi affidato allo stesso Studio ERREVIA S.r.l., e anche allo Studio Cancelli Associato di Milano, lo studio e l'individuazione delle soluzioni tecniche delle problematiche insorte nel corso dei lavori.

Sulla base degli elaborati prodotti dai suddetti studi di progettazione e anche di n. 2 campi prove, nel 2005, ANAS ha approvato una perizia di variante tecnica per effetto della quale è stata ordinata all'appaltatore la ripresa dei lavori sospesi e la consegna dei maggiori e variati lavori.

Il nuovo termine per dare ultimati i lavori veniva fissato al giorno 10 settembre 2006.

Dalla data di consegna dei maggiori e variati lavori di perizia (3 novembre 2005) ad oggi, gli stessi stanno procedendo con grande lentezza e notevole ritardo (il termine di ultimazione è già scaduto a settembre 2006 e l'avanzamento attuale è pari a circa il 40%) ed ANAS oltre al ritardo ha contestato all'impresa numerose inadempienze.

A seguito delle reiterate proposte dell'impresa per modifiche alla perizia di cui sopra, ANAS, dopo attento esame e sentiti i progettisti, ha approvato alcune proposte di variazione (bonifica fondazione stradale nel tratto in trincea, muri di sostegno prefabbricati), autorizzando l'impresa medesima ad eseguire a sua cura e spese dei campi prove, al fine di poter valutare una ulteriore proposta di modifica relativa alla fondazione stradale.

In data 2 maggio 2007, si è svolta una riunione tecnica presso la Direzione generale dell'ANAS cui hanno partecipato i responsabili del Compartimento di Milano ed i rappresentanti dell'impresa.

In tale sede sono state dibattute le criticità del cantiere e si è convenuto di imprimere correttezza alle lavorazioni prevedendo talune integrazioni esecutive riferite sia ad un monolite sottopassante una linea ferroviaria - con relative opere provvisorie in ottemperanza a nuove esigenze rappresentate da RFI - sia a bonifiche idonee a prevenire cedimenti dei piani di posa delle sovrastrutture stradali.

Tutto ciò aderendo anche ad una specifica proposta dell'impresa che conseguentemente si impegna a completare i lavori entro il corrente anno 2007.

L'ANAS ha quindi provveduto ad impartire le disposizioni ritenute più opportune per rispettare la scadenza del dicembre 2007.

L'impegno di ANAS è confermato dal Ministero delle infrastrutture ricordando il preciso indirizzo volto a dare priorità alle opere già avviate quali sono i lavori oggetto della risoluzione.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(30 luglio 2007)



CASSON, DONATI, RONCHI. – *Ai Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il Consorzio Venezia Nuova è progettista e costruttore di tutte le opere dello Stato per la Salvaguardia di Venezia e della sua laguna, in quanto individuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici quale concessionario unico in attuazione della cosiddetta seconda legge speciale per Venezia, la legge n. 798 del 1984 (articolo 3);

tale Consorzio ha assunto sempre più la fisionomia di un'unica impresa monopolista visto il suo doppio ruolo: da un lato ricerche, studi di fattibilità, piani e progettazioni e dall'altro realizzazioni di quasi tutte le opere dello Stato in laguna, il tutto praticamente senza gare;

rispetto ai primi anni, la composizione consortile si è pressoché completamente modificata, in quanto quasi tutte le imprese che componevano l'originario Consorzio se ne sono andate o hanno grandemente limitato la propria partecipazione *pro quota*, per diversificati motivi;

attualmente, la capofila del *pool* di imprese costituenti il Consorzio Venezia Nuova detiene in sostanza il monopolio di tutte le grandi opere del Veneto: dal Mo.S.E. alla bonifica delle aree inquinate di porto Marghera, dall'ospedale di Mestre alla Nuova Romea al passante autostradale; considerato inoltre che:

da un punto di vista normativo, la figura dei Concessionari unici di studi progettazioni ed opere è stata superata dalla legge n. 109 del 1994 (articolo 17, comma 9), così come ribadito anche dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (articolo 90, comma 8);

queste disposizioni normative nazionali, a carattere generale, sono state emesse in attuazione delle direttive comunitarie del 1993 e del 2004, e la loro formulazione letterale è estremamente chiara, come risulta dal testo che così recita «Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, *sub* appalti concessioni di LL.PP. non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione»;

in particolare, la Concessione unica al «Consorzio Venezia Nuova» dovrebbe ritenersi revocata per effetto della legge n. 206 del 1995 (articolo 6-*bis*, commi 1) e 2) che ha abrogato la norma della legge n. 798 del 1984, che prevedeva l'istituzione del Concessionario unico: «il terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1»;

nonostante tale evidente dettato normativo, il Concessionario unico è ancora oggi attivo, essendo state aggirate le norme di legge citate, tramite la stipula di nuove convenzioni, surrettiziamente formalizzate come atti aggiuntivi all'originaria concessione del 1991;

per di più, si è proceduto a ciò, nonostante il fatto che gli originari componenti del Consorzio fossero mutati e ne fossero soprattutto mutati i requisiti e le caratteristiche tecniche;

l'associazione Italia Nostra nel luglio 1998 ha fatto un reclamo (n. 997 42455) contro tale situazione incompatibile con le leggi europee, ma tre anni dopo il reclamo è stato archiviato e ripetute richieste per ottenere il decreto di archiviazione sono a tutt'oggi rimaste inevase;

la figura del Concessionario unico continua ad essere presente e ad operare nella realtà veneziana, anche se con l'obbligo di mettere a gara una parte dei lavori (da notizie giornalistiche pare trattarsi del 40%), scelti però dallo stesso concessionario;

ritenuto inoltre che:

la figura del Concessionario unico fa riferimento ad una specialità-specificità che non aveva ragion d'essere sin dall'origine, mancando tra le ditte del Consorzio specifiche competenze per lavori *off-shore*, quali quelle richieste per i lavori attinenti alla salvaguardia di Venezia;

in ogni caso, detta figura non ha più alcuna ragion d'essere, essendo quasi completamente cambiate, rispetto alla configurazione originaria, le ditte che compongono il Consorzio Venezia Nuova;

di fatto, succede che il Consorzio crei tutte le condizioni (ricerche mirate, eliminazione delle proposte non gradite, scelta degli interventi e dei progetti da sottoporre all'approvazione del Magistrato alle Acque, elaborazione dei rendiconti e dei risultati da presentare annualmente al Parlamento, eccetera) per essere in realtà il controllore di sé stesso;

in tale situazione, vengono condizionate le istituzionalmente competenti strutture dello Stato, come ad esempio il Magistrato alle Acque (che è ormai ridotto a pochissime unità attive e che sembra quasi lo «zerbino» del Consorzio), oltre che il mondo produttivo e quello della ricerca, nonché le forze sociali, politiche e amministrative locali;

si è venuta a creare una situazione incomprensibile per i cittadini, di fronte ad un Consorzio che pare intoccabile, situazione assolutamente non lineare, che rischia inoltre di essere foriera di gravi illiceità;

la figura del controllore di se stesso, come sostanzialmente è il Consorzio Venezia Nuova, è una figura ormai messa al bando da ogni ordinamento del mondo occidentale, perché contrasta con i più elementari principi di trasparenza e di correttezza;

tale situazione giuridica e di fatto non è assolutamente accettabile, perché unica rispetto a tante altre situazioni giuridiche e di fatto presenti in tutta Italia e perché genera un *vulnus* gravissimo sia nell'ambito delle istituzioni, sia nell'ambito del mercato e della concorrenza, sia soprattutto dal punto di vista del rispetto della legalità,

si chiede di sapere:

se non si ritenga finalmente doveroso far rispettare le norme di legge che dichiarano illegittimo e abrogato il Concessionario unico, facendo svolgere le funzioni di pianificazione e progettazione ambientale a soggetti pubblici, *in primis* al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (come in tutte le altre aree italiane), e le funzioni

di studio, valutazione e progettazione operativa ad istituzioni pubbliche o a soggetti comunque diversi dagli esecutori delle opere (da mettere a gara);

se non si ritenga necessario garantire la netta separazione delle figure dei controllori rispetto a quelle dei controllati, sia nell'attuazione delle attività di ricerca e progettazione, sia nella realizzazione delle opere e nelle attività di monitoraggio e controllo.

(4-02254)

(26 giugno 2007)

RISPOSTA. – In via preliminare è opportuno chiarire che il Consorzio Venezia Nuova non è Concessionario Unico per la realizzazione delle attività di salvaguardia di competenza dello Stato.

La norma dell'articolo 3 della legge n. 798 del 1984 ha individuato gli interventi rientranti nelle competenze dello Stato e, in modo particolare, del Ministero dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture) – Magistrato alle Acque di Venezia, volti alla salvaguardia della città di Venezia e della sua Laguna.

Tra tali interventi, alcuni, senz'altro particolarmente significativi, avrebbero dovuto essere eseguiti, secondo quanto stabilito dalla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia, unitariamente. In particolare, gli studi, le progettazioni, le sperimentazioni e le opere volte:

al riequilibrio idrogeologico della laguna;

all'arresto ed all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato;

all'attenuazione delle maree in laguna;

alla difesa, con interventi localizzati, delle *insulae* dei centri storici ed a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle «acque alte» eccezionali, anche mediante opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto (art. 3, lettera *a*);

all'esecuzione di marginamenti lagunari (art. 3, lettera *c*);

alla realizzazione di opere portuali marittime a difesa dei litorali (art. 3, lettera *d*);

all'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno Studio di Fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, nonché all'apertura delle valli da pesca (art. 3, lettera *l*).

Per gli altri interventi di competenza statale, pure indicati dall'articolo 3 della citata legge n. 798 del 1984 (in particolare, alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *m*) non è stato prescritto lo sviluppo esecutivo unitario.

Per gli interventi sopra elencati lo stesso articolo 3, con la disposizione di cui al comma 3, ha autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a procedere all'affidamento delle predette attività in concessione, anche in deroga alle ordinarie procedure, purché le medesime fossero unitariamente assentite: fossero, cioè, affidate ad un unico soggetto.

Peraltro, la medesima disposizione di legge stabiliva che anche per tutti gli altri interventi il Magistrato alle Acque di Venezia avrebbe potuto ricorrere all'istituto della concessione.

L'esigenza di provvedere unitariamente alla realizzazione di alcune specifiche attività è stata determinata dall'orientamento assunto dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, esaminando il Progetto di Massima - Studio di Fattibilità delle opere di regolazione delle maree, valutato con il voto n. 209 del 1982, indicò la necessità di eseguire una serie di studi e sperimentazioni, propedeutiche allo sviluppo del progetto, nonché la realizzazione di un insieme di interventi unitariamente (come, poi, disposto nella richiamata norma dell'articolo 3 della legge n. 798 del 1984).

Il Magistrato ha provveduto ad affidare gli interventi (studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere) da realizzare unitariamente mediante concessione al Consorzio Venezia Nuova, provvedendo all'esecuzione di tutte le altre opere, pure rientranti nella propria competenza e individuate dall'articolo 3 della legge n. 798 del 1984 (lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*) *i*) e *m*), in amministrazione diretta omettendo, perciò, di avvalersi della facoltà di eseguire gli stessi in concessione.

Va peraltro ricordato che il quadro legislativo conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 190 del 2002, attuativo della legge n. 443 del 2001 legge obiettivo, ha introdotto nell'ordinamento positivo, per la realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche, la figura del contraente generale che corrisponde - per finalità e compiti - perfettamente a quella del concessionario Consorzio Venezia Nuova.

Per quanto concerne la composizione del concessionario Consorzio Venezia Nuova si può affermare che, attualmente, il medesimo è costituito, per lo più, dalle imprese che sin dal 1982 fanno parte della compagine consortile.

È chiaro che le vicende societarie dei singoli operatori economici hanno inciso sulla partecipazione al Consorzio basti pensare a sopravvenuti fallimenti, ovvero a fusioni per incorporazione o a cessioni di azienda, o di rami aziendali, cui accedeva la stessa partecipazione al Consorzio Concessionario.

Peraltro, tutte le trasformazioni societarie sono state oggetto di autorizzazione del Magistrato alle Acque di Venezia, ai sensi della norma della Convenzione che regola il rapporto concessorio, dello Statuto Consortile, che condiziona ogni modificazione alla autorizzazione del Magistrato alle Acque di Venezia, e della legge n. 109 del 1994, articolo 35, che ha disciplinato le «vicende soggettive» dell'appaltatore (ovvero del Concessionario) nel corso del rapporto negoziale.

Relativamente all'affermazione degli onorevoli interroganti che tra le ditte del Consorzio mancano specifiche competenze per lavori *off-shore*, si evidenzia che la tecnica *off-shore* è stata applicata nel progetto delle opere di regolazione delle maree, oggi in corso di realizzazione, atteso che, trattandosi di opere in mare con parti emerse, è richiesta, evidentemente l'applicazione di alcuni principi specifici. Il progettista è altamente specializzato nel particolare comparto di intervento. Le principali imprese consor-

ziate hanno realizzato importanti opere marittime di caratteristiche analoghe a quelle del sistema MOSE.

Con riferimento quindi ai reclami presentati dall'associazione Italia Nostra, si fa presente che anche in sede comunitaria è stato ritenuto legittimo l'affidamento a favore del Consorzio Venezia Nuova. Per quanto riguarda l'archiviazione in sede «europea», il relativo atto si sostanzia nella nota, inviata in data 25 marzo 2002 dall'allora Commissario Bolkstein all'allora Ministro per le Politiche Comunitarie, on.le Rocco Buttiglione.

Inoltre, le Autorità italiane, allo scopo di garantire, indipendentemente da ogni altra valutazione giuridica, la massima apertura al mercato, hanno ridotto gli interventi oggetto di concessione, stralciando da quelli affidati al Consorzio Venezia Nuova gli interventi di opere localizzate per *insulae*. Inoltre, hanno imposto al Consorzio Venezia Nuova, che ha accettato di provvedere in tal senso, di appaltare a terzi, mediante pubbliche gare da esperire secondo la normativa comunitaria vigente, la fornitura delle opere elettromeccaniche.

Con l'atto convenzionale rep. 7950 del 21 giugno 2002 sono stati recepiti riferiti impegni.

È peraltro evidente che, allorquando dovranno essere eseguite le forniture delle opere elettromeccaniche, il Consorzio Venezia Nuova dovrà attivare le previste procedure concorsuali che saranno esperite ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 che ha recepito la Direttiva UE 2004/18 (oltre alla 2004/17).

Per completezza d'informazione si ritiene opportuno evidenziare che anche l'Autorità di Vigilanza ha valutato le questioni sottese all'affidamento al Consorzio Venezia Nuova della concessione di che trattasi, concludendo per la piena legittimità dell'azione amministrativa (Relazione del Servizio Ispettivo datata 27 febbraio 2006).

Relativamente alla pianificazione degli interventi, si informa che le attività che il concessionario dello Stato Consorzio Venezia Nuova sta realizzando sono comprese nel Piano Generale degli Interventi, predisposto dal Magistrato alle Acque ed approvato dal Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo in data 19 giugno 1991 (successivamente ad una attenta verifica, valutazione e comparazione con il Piano Direttore predisposto dalla Regione Veneto, ordinata dallo stesso Comitato *ex* articolo 4 della legge n. 798 del 1984).

Il Piano è stato recepito nell'articolo 3 della legge n. 139 del 1992.

Pertanto, si sta operando nell'azione di salvaguardia di Venezia, da realizzare in concessione, nel pieno rispetto delle norme di legge che ne hanno definito la pianificazione e programmazione.

Il Magistrato alle Acque opera continuativamente garantendo un'azione di istruttoria, controllo e verifica nell'esercizio delle proprie potestà e compiti istituzionali.

Le ricerche da effettuare, peraltro per lo più completate, le progettazioni da sviluppare e le opere da realizzare rispettano il predetto Piano senza che sussista autonomia del Consorzio Venezia Nuova nel delineare il quadro delle attività.

Da qui l'evidenza che tutti gli atti amministrativi adottati dal Magistrato alle Acque di Venezia ed i contratti perfezionati tra la stessa Amministrazione ed il Consorzio Venezia Nuova sono perfettamente conformi a legge. In tal senso si è espressa sia la Magistratura amministrativa che quella contabile (che ha via via vagliato i provvedimenti adottati, concludendo con le Sentenze TAR Veneto 2480/2004 e Cons. Stato 1102/2005), oltre l'Organo di Vigilanza di settore.

In merito alla prospettazione fornita dagli interroganti di far «svolgere le funzioni di pianificazione e progettazione ambientale a soggetti pubblici, in *primis* al Ministero dell'Ambiente», si ritiene opportuno rammentare che la predetta pianificazione non rientra nelle competenze del Ministero dell'Ambiente essendo stata definita per legge (art. 3 della legge n. 139 del 1992). Inoltre, le opere da realizzare rientrano *ex lege* nelle competenze esclusive del Ministero delle infrastrutture, senza che a dette competenze se ne possano sovrapporre altre.

Nondimeno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sta operando, nell'esercizio delle proprie competenze, con riferimento alla pianificazione e realizzazione delle attività di messa in emergenza e bonifica delle aree di Porto Marghera (Sito di Interesse Nazionale).

Vale, da ultimo, precisare che l'Ufficio di Piano, organo collegiale di coordinamento della Programmazione degli interventi di salvaguardia (istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2004 e costituito da rappresentanti di tutte le Amministrazioni coinvolte), valuta e verifica anche lo sviluppo delle attività assentite in concessione, come stabilito dal Comitato ex articolo 4 della legge n. 798 del 1984 mentre le attività di monitoraggio sono garantite dal Co.Ri.La., Consorzio Universitario che opera per conto ed unitamente al Magistrato alle Acque.

Si intende infine fornire assicurazioni sulla piena efficienza ed efficacia dei controlli posti in essere nell'espletamento dei compiti di alta sorveglianza, controlli demandati ad una specifica organizzazione tecnica costituita nell'ambito dell'Ufficio Ispettorato Lagune del Magistrato per le Acque di Venezia, su tutte le opere in corso e particolarmente su quelle alle bocche di porto (sistema MOSE) con il notevolissimo impegno che tale attività comporta da Parte dell'Istituto medesimo.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(30 luglio 2007)

---

DIVINA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

mentre i cittadini italiani corretti devono combattere con incessanti aumenti di prezzi, tasse, *ticket* e tariffe, oltre che con le restrizioni nell'assistenza sanitaria, i meno corretti, ossia i detenuti (indulto a parte), continuano a godere di ampi privilegi, che la legge finanziaria, restrittiva con i

primi, non ha minimamente scalfito, privilegi che spettano indistintamente a tutti, indipendentemente dai reati commessi;

infatti il nuovo regolamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000), che ha abrogato il precedente del 1976, non è stato mai modificato e prevede una lunga serie di servizi «gratuiti» e agevolazioni per i carcerati: servizi igienici con acqua calda, docce, bidet (solo per le donne); servizi di barbiere e di parrucchiere; servizio di lavanderia; tre pasti regolari al giorno (quattro per i minorenni) approvati dall'Istituto nazionale della nutrizione per attestare l'adeguatezza delle porzioni, nonché la qualità nutrizionale delle medesime; assistenza sanitaria completa; asili nido per i bambini delle detenute; francobolli e carta per lettere; energia elettrica a tariffa agevolata per uso di *computer*, *compact-disc*, lettori di nastri; corsi di formazione professionale, con sussidio orario; corsi di istruzione secondaria superiore, con sussidio giornaliero; assegni familiari per le persone a carico; assistenza materiale alle famiglie; attività ricreative e sportive;

paradossalmente, ad un pensionato con reddito medio converrebbe quasi andare in galera, ove vivrebbe molto più decorosamente, risolverebbe senza spese e senza pensieri molti problemi di sopravvivenza e potrebbe mettere da parte la pensione,

l'interrogante chiede di sapere:

se veramente in ogni istituto di pena, i detenuti godano di tutti i trattamenti citati in premessa;

se, in momenti di crisi come l'attuale, in cui si chiedono sacrifici a tutti, in considerazione dei costi elevati a carico degli istituti penitenziari e delle condizioni precarie in cui operano gli agenti di Polizia penitenziaria in carenza di organico e mal retribuiti, non si ritenga opportuno rivedere il numero dei suddetti benefici, visto che il carcere costituisce pur sempre il luogo per l'espiazione di una pena e non un albergo a quattro stelle.

(4-01241)

(1° febbraio 2007)

RISPOSTA. – Il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria (Decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000, che sostituisce il precedente regolamento di esecuzione Decreto del Presidente della Repubblica n. 431/76), si inserisce nel percorso di riforma delle norme inerenti all'esecuzione penale che era stato avviato con la legge n. 354 del 1975, in accordo con i principi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione. Con questo percorso, il legislatore ha inteso creare un impianto normativo che sia funzionale non soltanto alla mera custodia del detenuto, ma anche al recupero sociale del condannato.

È in questa ottica, quindi, che deve essere inquadrato il nuovo regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, il quale, ispirandosi alle «Regole minime per il trattamento dei detenuti» adottate dall'ONU nel 1955 ed alle «Regole penitenziarie europee» del Consiglio d'Europa del 1987, ribadisce la necessità di umanizzare le condizioni di vita dei dete-

nuti, dando concreta e piena attuazione ai principi ispiratori della riforma penitenziaria e cercando di trovare un giusto equilibrio tra la pena, intesa come risposta alle esigenze di sicurezza sociale, e la sua concreta esecuzione, finalizzata alla rieducazione del condannato.

La promozione dell'istruzione e della cultura riveste, dunque, un ruolo di basilare importanza nel complesso di interventi volti a favorire la maturazione personale ed etica dei soggetti in esecuzione penale, poiché attraverso tale azione trattamentale vengono veicolati modelli, valori ed alternative comportamentali il cui fine è quello di consentire l'espressione delle attitudini personali secondo modalità condivise e congruenti con la sensibilità sociale.

A questo proposito, preme sottolineare che la stessa normativa penitenziaria prevede la responsabilizzazione e la partecipazione del detenuto condannato alle spese di mantenimento in carcere, secondo quanto previsto dall'articolo 56 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 in accordo con quanto sancito dell'articolo 145 del Codice penale, mentre per i soggetti che si trovano in una posizione giuridica non definitiva vale la presunzione di innocenza sancita dal dettato costituzionale.

Ciò premesso, l'amministrazione penitenziaria è chiamata istituzionalmente a rispettare quanto sancito dalla citata normativa nazionale ed internazionale sia per quel che riguarda le oggettive condizioni di vivibilità degli istituti penitenziari, sia per quel che concerne il complesso delle attività trattamentali, che si configurano quali occasioni in grado di qualificare positivamente l'interazione tra soggetto detenuto, istituzione penitenziaria e società civile.

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria assicurata ai detenuti, va sottolineato che il diritto alla salute di coloro che si trovano in condizione di privazione della libertà deve essere ampiamente tutelato e garantito quale diritto inviolabile dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

È chiaro che l'istituto penitenziario in cui un individuo viene ristretto, concretizzandosi in una formazione sociale, diviene il luogo in cui il detenuto esplica la propria personalità.

Lo Stato, attraverso l'amministrazione penitenziaria o attraverso le ASL, ha l'obbligo di predisporre all'interno dell'istituto un servizio sanitario idoneo, nonché di provvedere al trasferimento dei detenuti in luogo esterno di cura «ove siano necessarie cure ed accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dal servizio sanitario organizzato all'interno dell'istituto»; diversamente verrebbe violato un diritto costituzionalmente garantito.

L'articolo 11, comma. 4 e 5, della legge n. 354/1975 stabilisce, infatti, che «All'atto dell'ingresso in istituto i soggetti sono sottoposti a visita medico generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche». L'importanza di tale adempimento è sottolineato da un gran numero di circolari emesse dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le quali insistono sul fatto che la visita medica debba essere ef-



fettuata «con la massima sollecitudine, il massimo scrupolo e nella maniera più approfondita per evitare che forme patologiche sia fisiche che psichiche sfuggano al tempestivo controllo e manchino, quindi, nel corso della detenzione o dell'internamento, di adeguate attenzioni o cure».

Peraltro, la visita al momento del primo ingresso svolge anche un'importante funzione di prevenzione, certificando l'idoneità del soggetto ad essere ammesso a vita in comune anche da un punto di vista sanitario.

La condizione detentiva, nonostante il diritto alla salute non possa essere intaccato in qualche modo nel suo contenuto essenziale, determina comunque una limitazione delle modalità di esercizio dello stesso, visto che i detenuti non hanno la possibilità di scegliere a loro piacimento il luogo di cura e non possono farsi visitare a loro spese dal sanitario di loro fiducia senza il rilascio di specifica autorizzazione in tal senso da parte dell'autorità competente.

La materia della tutela della salute dei detenuti è stata, comunque, oggetto nel 1999 di uno specifico intervento normativo volto alla riforma della sanità penitenziaria. Tale riforma prende le mosse dalla legge n. 419/98 di razionalizzazione del sistema sanitario nazionale che, all'articolo 5, prevede interventi anche in tema di servizio sanitario penitenziario.

Il decreto legislativo n. 230/99, così come modificato dal decreto legislativo n. 433/2000, demanda ai decreti d'attuazione il riordino del settore. Il principio che, comunque, viene ribadito è che i detenuti, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni, prevenzioni, diagnosi e cura, nonché dei livelli essenziali uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale.

Nel decreto legislativo citato i detenuti sono stati esentati dal sistema di compartecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale, in considerazione del loro stato detentivo e della conseguente limitazione della libertà di scelta del luogo di cura.

Si segnala, comunque, che la stragrande maggioranza dei detenuti, vuoi per reddito, vuoi per stato di disoccupazione o per patologie da cui sono affetti, sarebbero esenti da *ticket* anche in stato di libertà.

*Il Ministro della giustizia*

MASTELLA

(26 luglio 2007)

---

FERRANTE. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

le recenti decisioni assunte da Trenitalia circa la soppressione di alcuni treni a lunga percorrenza sulla tratta Palermo – Roma e viceversa stanno suscitando la preoccupata reazione delle comunità interessate;

la vicenda si è intrecciata con le notizie diffuse circa i contenuti del Piano per le infrastrutture nel Sud, dal quale traspariva un sostanziale depotenziamento del trasporto ferroviario in Sicilia, particolarmente evidenziato dalla mancata previsione dei lavori di completamento del raddoppio ferroviario sulla tratta Palermo – Messina già previsti da precedenti

intese Stato/Regione/Ferrovie tra cui, in ultimo, l'Accordo di Programma quadro dell'ottobre 2001;

dalla lettura del quotidiano nazionale «Il Sole 24 Ore», pubblicato il 6 giugno 2007, si apprende del «Potenziamento di tratte ferroviarie al Sud (nodo di Palermo, Palermo – Messina, Caserta – Foggia, Bari – Taranto). Ci saranno queste opere tra le super priorità, dell'Allegato Infrastrutture, il documento che il Governo deve approvare insieme al Dpef entro il 30 giugno 2007. L'obiettivo del Governo è fare dell'Allegato il primo vero Piano infrastrutturale del Governo»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato dal quotidiano nazionale «Il Sole 24 Ore» e se tali notizie corrispondano al vero;

se, quando si parla di interventi per il completamento del raddoppio ferroviario sulla linea Palermo – Messina, ci si riferisca a tutta la tratta o solo ad una parte;

se il Ministro sia a conoscenza della protesta in corso da parte dei rappresentanti degli Enti locali e delle forze sociali operanti nel territorio della costa tirrenica siciliana.

(4-02132)

(12 giugno 2007)

RISPOSTA. – Nel Contratto di programma 2007-2011 il completamento complessivo del raddoppio della linea Messina-Palermo è stato inserito tra gli interventi relativi allo «sviluppo infrastrutturale della rete Alta Capacità».

Si riportano di seguito elementi relativi al programma di realizzazione del raddoppio Messina-Palermo:

in tabella A04 – opere in corso – è stato inserito il completamento del raddoppio Messina – Patti, per il quale resta da ultimare il solo tratto Rometta – Pace del mela;

in tabella B04 – opere prioritarie da avviare è previsto il raddoppio Ogliastrillo – Fiumetorto già affidato mediante gara di *general contracting* e per il quale è in corso la progettazione esecutiva mentre la cantierizzazione è programmata per il 2009;

in tabella C04 – altre opere da realizzare – è previsto il raddoppio Castelbuono – Ogliastrillo per il quale è stato predisposto il progetto definitivo;

in tabella D04 – opere previste a completamento del Piano – è previsto il raddoppio dell'ultima tratta a semplice binario Patti e Castelbuono, di cui è stato predisposto lo studio di fattibilità.

Il costo a vita intera del completamento del raddoppio della Messina-Palermo ammonta complessivamente a 5.622 milioni di euro, di cui 1.672 milioni di euro disponibili per la realizzazione delle opere in corso riportate in tabella A04; i restanti 3.950 milioni di euro occorrenti per le opere

previste a completamento del Piano hanno competenza finanziaria da reperire.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(30 luglio 2007)

GENTILE, COSTA, BARBA, NESSA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

sulla tratta ferroviaria Crotone-Taranto-Crotone vengono impiegati treni che impiegano oltre tre ore e mezzo per la percorrenza;

è del tutto incomprensibile come oggi si possano impiegare quasi quattro ore per percorrere meno di 250 chilometri;

ciò rende pressoché impossibile la circolazione delle persone tra le regioni del mezzogiorno ed in particolare tra la Puglia e la Calabria;

molto spesso, in aggiunta alla lentezza della percorrenza della tratta, l'utenza viene ulteriormente esasperata da continui ritardi, non di rado superiori ai 40 minuti;

ultimamente è accaduto che i viaggiatori della prima classe, i quali già pagano per un servizio insufficiente, sono stati invitati a spostarsi nella carrozza di seconda classe in quanto in quella di prima non si chiudeva più la porta ed è venuta a mancare l'illuminazione (ore 20,30/24,00 del 12 marzo 2007),

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza con l'impiego di treni a percorrenza più veloce, che del resto operavano nel recente passato, nel frattempo effettuando una ricognizione sullo stato della ferrovia sulla tratta Taranto-Crotone per renderla degna di un Paese civile.

(4-01530)

(14 marzo 2007)

RISPOSTA. – La linea Taranto-Crotone interessa in parte il Compartimento di Bari per la tratta di 45 chilometri Taranto-Metaponto ed in parte quello di Reggio Calabria per la tratta di 190 chilometri Metaponto-Crotone.

Sulle due tratte la velocità dei treni – rango B – è identica compresa tra 105 e 150 km/h e la velocità minima di impostazione è di 120 Km/h in coerenza con gli *standard* della linea.

I tempi di percorrenza non sono, pertanto, attribuibili alle *performance* dei mezzi impiegati, bensì ad una serie di fattori tra cui le caratteristiche della linea e la tipologia dei collegamenti che prevedono numerose fermate a sostegno della mobilità dei bacini di traffico situati lungo la linea.

Tra Crotone e Taranto, infatti, il numero medio delle stazioni servite dal trasporto regionale è di circa 28 e, valutando in almeno 3 minuti la

sosta media minima per ogni collegamento, si determina un aumento di circa 84 minuti nella percorrenza per effetto delle sole fermate.

Sotto il profilo infrastrutturale la tratta Taranto-Crotone è elettrificata da Taranto a Sibari per 123 chilometri mentre da Sibari a Crotone per 112 chilometri non è elettrificata.

La tratta Metaponto-Sibari è servita da 34 treni e la tratta Sibari-Crotone da 26, pertanto, anche in considerazione del numero di treni effettuati nelle 24 ore, la società R.F.I. fa sapere che non vi è necessità né di elettrificazione né di raddoppio delle stesse, mentre, per la tratta Taranto-Metaponto, informa che è in corso di progettazione preliminare il raddoppio della suddetta linea.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(30 luglio 2007)

GRAMAZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

le intercettazioni telefoniche messe in essere dalla Telecom Italia, come ampiamente riportate dal quotidiano «Liberò» diretto da Vittorio Feltri, che nell'edizione di martedì 30 gennaio 2006 apre la sua edizione nazionale con il titolo «Liberò spiato da Telecom» e riporta gli articoli dei due giornalisti spiati Davide Giacalone e Fausto Carioti, che riportano le loro impressioni e che ricordano, tra l'altro, che il Presidente della Telecom Italia Guido Rossi, ad ottobre 2006 aveva diffidato la stampa italiana a riportare che l'azienda da lui presieduta avesse mai operato intercettazioni telefoniche;

oggi risulta chiaro dai *compact disc* trovati nella cassaforte di Andrea Pompili che i giornalisti in questione Giacalone e Carioti sono stati intercettati per mesi nelle loro attività professionali e personali,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché l'azienda Telecom S.p.A. possa al suo interno «fare pulizia» di tutti coloro i quali avevano messo in essere attività spionistiche per mesi e mesi al soldo dell'azienda stessa;

quali sono le iniziative di competenza che si intendano intraprendere a garanzia della libertà d'informazione ampiamente violata e nei riguardi del quotidiano «Corriere della Sera» e quindi del quotidiano «Liberò» e dei suoi collaboratori che risultano intercettati.

(4-01216)

(31 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Si comunica quanto riferito dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Nell'ambito del procedimento n. 30382/2003 Mod. 21 sono in corso indagini in ordine ad episodi di accesso abusivo ai sistemi informatici e telematici, nonché in relazione ad ipotesi di intercettazioni telematiche di flussi di comunicazioni.

Lo stesso Procuratore ha, inoltre, precisato, con riferimento alle condotte in danno dei giornalisti Davide Giacalone e Fausto Carioti, che non è stato contestato, allo stato, il reato di «cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche», previsto dall'articolo 617 del codice penale.

*Il Ministro della giustizia*

MASTELLA

(26 luglio 2007)

LIOTTA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 27 marzo 2007 è stato siglato a Roma, tra le organizzazioni sindacali del comparto ed il Ministero della giustizia, un accordo sulla mobilità interna del personale;

in nessuna parte del testo dell'accordo è contemplato il beneficio, previsto dall'art. 21, comma 2, della legge 104/1992, della «precedenza in sede di trasferimento a domanda» per i dipendenti portatori di *handicap* con un grado di invalidità superiore ai 2/3;

di contro, all'art. 9, comma 6, dell'accordo è previsto un punteggio aggiuntivo «per la necessità di assistere un prossimo congiunto. (...) quando sussista un *handicap* anche non grave, certificato ai sensi della legge n. 104 del 1992»;

risulterebbe evidente, in assenza di un diretto richiamo in detto accordo sindacale ai lavoratori essi stessi portatori di *handicap* ai sensi della legge 104/1992, la disparità di trattamento fra le due fattispecie, che diventa paradossoso quando si consideri l'eventualità di un dipendente portatore di *handicap*, con invalidità superiore ai 2/3, che non ottenga trasferimento, a fronte di un altro che lo ottenga per assistere un congiunto portatore di *handicap* anche non grave;

nella gerarchia delle fonti normative, una legge dello Stato è sicuramente di grado superiore ad un accordo sindacale, ma allora sarebbe più corretto, a beneficio dei diritti di tutti i lavoratori, richiamare anche la fattispecie dei dipendenti portatori di *handicap*, ai sensi dell'art. 21 della legge 104, attribuendo loro la precedenza in sede di trasferimento a domanda,

si chiede di sapere:

per quale motivo non ci sia alcun riferimento al diritto di precedenza del personale portatore di *handicap* ai sensi legge 104/1992 ai fini della mobilità interna, nell'accordo siglato da codesto Ministero in data 27 marzo 2007;

se il Ministro in indirizzo non intenda specificare con propria circolare chiarificatrice l'inclusione dei lavoratori portatori di *handicap* ai

sensi legge 104/1992 tra quelli destinatari dell'accordo sindacale sulla mobilità interna.

(4-01727)

(11 aprile 2007)

RISPOSTA. – L'accordo del 27 marzo 2007 ha natura contrattuale e, nello specifico, costituisce un contratto collettivo decentrato, ai sensi dell'art. 3 del CCNL Comparto Ministeri 1998-2001.

Nell'ambito di tale accordo, che riguarda i «criteri generali per l'attuazione della mobilità volontaria dei dipendenti tra sedi centrali e periferiche o tra le sedi periferiche di una stessa amministrazione» (articolo 4 del CCNL 1998-2001, come integrato dall'articolo 5 del CCNL 2002-2005), è stata disciplinata, in quanto non prevista da altre fonti normative o contrattuali, la procedura di interpello per posti vacanti. È stata, così, regolamentata la procedura che l'amministrazione deve seguire per il trasferimento a domanda del personale amministrativo presso un diverso ufficio giudiziario o presso l'amministrazione centrale.

In tale ambito, sono stati concordati con le organizzazioni sindacali di settore i criteri da seguire ed i titoli che devono essere presi in considerazione per predisporre le graduatorie degli aspiranti al trasferimento.

I titoli posseduti ed adeguatamente documentati consentono, secondo quanto stabilito nell'accordo, l'attribuzione di punteggi prestabiliti e la predisposizione delle relative graduatorie.

Nell'ambito dei titoli previsti è stata indicata anche la «necessità di assistere un prossimo congiunto, residente nella sede richiesta, nei cui confronti esistono i doveri di assistenza e mantenimento secondo le norme del codice civile, e ... che abbia bisogno di assistenza che il dipendente può assicurare, quando sussista un *handicap* anche non grave, certificato ai sensi della legge n. 104 del 1992, ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento».

In questo contesto il riferimento allo stato di *handicap* ai sensi della legge n. 104/92 costituisce soltanto il presupposto (peraltro non esclusivo, poiché è sufficiente anche il riconoscimento di invalidità civile con accompagnamento), per ottenere il punteggio previsto e non costituisce mera applicazione di un diritto già riconosciuto nella normativa indicata.

Infatti, nell'ambito della legge n. 104/92 non è contemplato alcun diritto al trasferimento per il dipendente che voglia assistere un parente riconosciuto portatore di *handicap*.

Pertanto, il punteggio previsto nell'accordo riconosce un diritto nuovo, non disciplinato da fonte legislativa, limitato, peraltro, all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo che non garantisce la precedenza assoluta al trasferimento.

Del resto, anche al di fuori della procedura di interpello anzi detta, alcun riconoscimento è dato alla necessità di assistere un parente portatore di *handicap* ai sensi della legge 104/92, poiché il disposto di cui all'articolo 33, comma 5, della legge in esame (secondo cui «il lavoratore che

assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»), viene applicato soltanto al momento della nomina.

Ben diverso dalla situazione prospettata è il diritto al trasferimento ad una sede di lavoro più vicina al domicilio riconosciuto del lavoratore portatore di *handicap*, ai sensi degli artt. 21 o 33, comma 6 della legge 104/92.

Tale diritto, cui fa riferimento l'interrogante, è riconosciuto per legge e non può essere né derogato né disciplinato mediante contrattazione decentrata sicché, proprio per questo motivo, non è stato inserito espressamente nell'accordo del 27 marzo 2007, così come non era stato inserito nel precedente accordo del 27 luglio 1998, che pure regolava i medesimi istituti.

Di fatti, non solo non è necessario, ma non appare nemmeno opportuno menzionare tutte le norme che prevedono il diritto al trasferimento con precedenza assoluta (quindi a prescindere da ogni graduatoria e punteggio), visto che tali norme vengono applicate *de plano*.

Del resto, nel *fac simile* di domanda del trasferimento – che viene allegato al bando di pubblicazione di ciascun interpello – si fa espressa menzione dei titoli che ciascun dipendente può indicare per avere la precedenza assoluta nel trasferimento (articoli 21 o 33, comma 6, della legge 104/92, nonché art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000 ed art. 18 del CCN quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato in sede ARAN il 7 agosto 1998).

Inoltre, nelle avvertenze connesse al bando di interpello, viene indicata espressamente la documentazione da produrre perché sia riconosciuto tale beneficio.

*Il Ministro della giustizia*

MASTELLA

(26 luglio 2007)

MARTONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in una cella del carcere di Civitavecchia il 14 maggio 2006 ha perso la vita, in un suicidio misterioso, il giovane Habteab Eyasu Micael, di 36 anni, militante per l'indipendenza dell'Eritrea. Nel 1996 era fuggito dal suo Paese per motivi di persecuzione rifugiandosi in Sudan. A Khartoum ha conosciuto una donna eritrea dalla quale ha avuto due figlie: la prima di 10 anni, attualmente residente in Eritrea, e la seconda di tre mesi, nata in Italia e attualmente residente presso la madre a Roma. Eyasu, a seguito di rapimenti di cittadini eritrei in Sudan, lasciò Khartoum e arrivò in Italia con transito in Libia nel 2003 e chiese asilo. Il 5 ottobre 2004 viene riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Residente inizialmente a Crotona, si trasferì a Bologna dove abitava ormai

la sua convivente, lavorando in un'agenzia di spedizioni. All'inizio di aprile 2006 si è recato in Inghilterra, con un documento di viaggio per rifugiati. Sabato 15 aprile 2006 è ritornato da Londra a Fiumicino, dove è stato subito arrestato e detenuto nel carcere di Civitavecchia. Sembrerebbe anche che amici di Eyasu siano stati arrestati a Crotone, e che uno di loro sia morto in carcere a Crotone, apparentemente nelle stesse circostanze;

secondo una prima ricostruzione dei fatti operata dai responsabili della struttura penitenziaria, il giovane Habteab si sarebbe impiccato, ma questa versione sarebbe contraddetta da quanto affermano i suoi parenti che, avendo visionato il cadavere, non hanno riscontrato lesioni tali da rendere plausibile il suicidio mediante impiccagione, ma anzi hanno potuto constatare un grave trauma cranico con varie ed estese tumefazioni sul volto che indurrebbero ad individuare la causa del decesso ad altra circostanza;

Habteab godeva dello *status* di rifugiato come profugo eritreo ed in tale veste soggiornava regolarmente a Crotone. Recentemente si era recato in Inghilterra, paese dal quale è stato in seguito rimandato in Italia, dove è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia;

la vicenda allarmante pone di nuovo all'attenzione la casa circondariale di Civitavecchia per il triste primato di decessi in carcere: una struttura che è più una casa di reclusione che una circondariale, con problemi gravi e cronici che rendono gravoso per molti aspetti il clima complessivo dell'istituto: nel marzo 2003 sono morte per un'*overdose* di eroina due donne romane, tra i 30 ed i 40 anni; il 15 settembre 2004 un detenuto polacco di 45 anni si è ucciso impiccandosi con la cintura dei suoi pantaloni; il 31 marzo 2005 un detenuto rumeno di 30 anni si è tolto la vita impiccandosi in cella con un lenzuolo. Vi sono spesso episodi di autolesionismo, a volte gravi, sia per protesta che per sollecitare colloqui,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per far luce sulle cause che hanno determinato la morte del giovane Habteab Eyasu Micael;

quali siano le ragioni che hanno portato al suo arresto;

quali siano state, inoltre, le cause della morte dell'altro giovane deceduto nel carcere di Crotone.

(4-00384)

(26 luglio 2006)

RISPOSTA. – Si comunicano le notizie apprese dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Deve premettersi che Habteab Eyasu è stato tratto in arresto in data 15 aprile 2006 per i reati di sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù e sequestro a scopo di estorsione, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 24 febbraio 2006 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro.



L'arresto è stato effettuato dal personale della Polizia di Roma Fiumicino in seguito all'espulsione dello Eyasu dal territorio della Gran Bretagna.

Dal verbale di arresto risulta che l'Habteab Eyasu non ha voluto dare comunicazione dell'accaduto a nessuno dei suoi familiari.

Il decesso del predetto detenuto è stato riscontrato alle ore 9,20 del 14 maggio 2007 con un fonogramma della Direzione della Casa Circondariale N.C. di Civitavecchia, dopo il tempestivo intervento del personale di custodia e di quello medico.

Secondo quanto comunicato, emerge che il detenuto si è suicidato per impiccagione, utilizzando il guscio del materasso ed annodandolo a forma di cappio all'inferriata della finestra della cella da lui occupata.

Dall'indagine amministrativa disposta dalla competente - articolazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed affidata al Provveditore Regionale per il Lazio -, è emerso che il detenuto Eyasu, poche ore prima del decesso, si era reso protagonista di una violenta lite con il compagno di cella, il quale era stato ripetutamente colpito sul viso dall'Eyasu con accanita ferocia, tanto da renderne necessario l'allontanamento dalla sezione «Alta Sicurezza» in cui era ubicato.

Lo Eyasu, infatti, dopo la visita del medico di guardia è stato trasferito presso la sezione «nuovi giunti» ed è stato allocato in una cella singola a salvaguardia della sua incolumità.

In ogni caso appare opportuno evidenziare che il sanitario, al momento del controllo medico, non ha rilevato intenti suicidi e che, agli atti, non sono state rinvenute richieste del detenuto finalizzate ad avere colloqui con i familiari con i quali egli non intratteneva nessun tipo di corrispondenza epistolare.

La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un procedimento ed ha disposto sulla salma gli opportuni esami necroscopici ed autoptici.

L'altro decesso che è stato segnalato dall'interrogante riguarda il cittadino di nazionalità eritrea Asmalash Marhawli.

Anche in questo caso la morte si è verificata in seguito ad impiccagione in data 23 febbraio 2006 presso la C.R. di Rossano.

Il detenuto si è tolto la vita utilizzando i lacci delle scarpe ed annodandoli a forma di cappio alla plafoniera del bagno della sua cella.

L'Asmalash era stato tratto in arresto il 4 agosto 2005 per i reati di associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, sequestro di persona ed altro, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.L.P. del Tribunale di Crotone.

Nel caso del decesso dell'Asmalash gli esiti dell'inchiesta hanno consentito di escludere eventuali responsabilità di operatori penitenziari in servizio presso l'istituto di Rossano.

Le indagini aperte dalla competente Procura della Repubblica sono attualmente in corso.

Infine, si comunica che il numero di decessi avvenuti per morte naturale o per autolesionismo presso la C. C. di Civitavecchia è di tre dete-

nuti sia nell'anno 2004 (due decessi naturali ed 1 suicidio) sia nel 2005 (un decesso naturale e 2 casi di suicidio).

Nel 2006 l'unico decesso è quello che ha riguardato il detenuto Habteab Eyasu.

*Il Ministro della giustizia*

MASTELLA

(26 luglio 2007)

SANCIU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali.*  
– Premesso che:

il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21, «Approvazione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006»;

la legge regionale relativa all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del proprio bilancio per l'anno 2007 in data 27 dicembre 2006 prevede all'articolo 2, comma 7, che «lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106/01 (UPB E034) del bilancio per l'anno 2006 costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015»;

a giudizio dell'interrogante, la norma approvata costituisce formalmente e sostanzialmente un potenziale falso di bilancio che rischia di mettere a repentaglio il futuro finanziario della stessa Regione;

inoltre, un tale provvedimento rischia di generare un potenziale dissesto finanziario della stessa Regione;

la norma, in sostanza, accerta una quota pari ad 1.500.000.000 euro delle somme iscritte nell'esercizio 2006 quale ipotesi di quote pregresse relative alle compartecipazioni IRPEF ed IRPEG, che la Regione vantava nei confronti dello Stato;

la norma prevede la conservazione in conto residui attivi, senza alcun titolo, di detta somma indicando, però, come copertura quote di competenza dei bilanci 2013, 2014 e 2015;

la Regione iscrive quelle che dovevano essere somme pregresse come risorse future riferite agli anni 2013-2015;

a giudizio dell'interrogante, la disposizione risulta in netto contrasto con il principio di annualità del bilancio, sancito dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto si provvede alla copertura della illegittima iscrizione di un residuo attivo con quote di competenza di futuri bilanci;

risulterebbe inoltre confermata la violazione del principio di veridicità del bilancio, già riscontrabile in sede di approvazione del bilancio di previsione 2006, in quanto l'iscrizione delle somme non era supportata da alcun titolo, ed ancor più l'assenza di tale titolo appare evidente in chiusura dell'esercizio;

la Regione, anziché dichiarare insussistenti le somme stanziare nel capitolo 12106/01, citato nella norma, e conseguentemente sanare la violazione del principio di veridicità del bilancio, ha accertato l'entrata iscrivendola in conto residui e ricorrendo per la copertura, in modo del tutto illegittimo, a somme di competenza diverse da quelle indicate nell'iscrizione originaria;

al fine di tutelare la stessa Regione Sardegna e garantire la veridicità e affidabilità del bilancio della Regione, l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di promuovere un'impugnativa urgente della legge regionale sopra richiamata al fine di scongiurare che tale atto possa inficiare la veridicità dello stesso bilancio della Regione per il 2007;

se non si ritenga di proporre urgente segnalazione di tali norme agli organi di controllo, dalla Ragioneria Generale dello Stato alla Corte dei Conti, per quanto di propria specifica competenza;

se il Governo non ritenga di proporre un proprio provvedimento con il quale destinare un analogo stanziamento di 1,5 miliardi di euro da assegnare alla Regione, garantendone l'immediata fruizione nel corso del triennio finanziario del bilancio dello Stato.

(4-01128)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – L'articolo 2, comma 7, della legge regionale Sardegna n. 21/06, prevede che lo stanziamento iscritto sul capitolo 12106-01 del bilancio regionale per l'anno 2006 costituisca accertamento di entrata a valere su parte del gettito delle partecipazioni tributarie che spetterebbero alla Regione per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Al riguardo, il Ministero dell'economia e finanze, con nota del 5 febbraio 2007, aveva rilevato che la disposizione di cui sopra, accertando entrate a valere sul gettito futuro, contrasta con i principi di contabilità di Stato (articolo 222, Regio decreto n. 287/24), ed in particolare con quelli di annualità, veridicità e trasparenza del bilancio, in quanto vincola di fatto la gestione, per effetto degli elementi di rigidità introdotti nei bilanci futuri. La norma in esame, inoltre, così come formulata, sarebbe in contraddizione con l'articolo 36, comma 1, della legge regionale Sardegna n. 11/06 (norme in materia di bilancio e contabilità), che, nel fissare in principi generali in materia di contabilità, statuisce: «l'entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito, l'identità del debitore e l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'esercizio finanziario».

In attuazione del principio di leale collaborazione, più volte richiamato dalla Corte costituzionale, il Dipartimento ha intrapreso la consueta azione di raccordo per verificare, con la regione interessata, le possibili modifiche normative che potessero evitare l'avvio di un giudizio innanzi alla Consulta. Nel corso delle riunioni di coordinamento, tenutesi con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dalle quali è emerso, peraltro, che la volontà del legislatore regionale era quella princi-

palmente di evitare un aggravio dell'indebitamento, si è raggiunto uno schema di intesa che prevedeva la modifica delle disposizioni censurate attraverso un impegno della Regione, volto, da una parte, a precisare, con norma di interpretazione, la portata eccezionale di tali disposizioni e, dall'altra, a rimodulare la normativa di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 11/83 (abrogata dalla legge regionale n. 11/06), che consente di stanziare, in casi urgenti e qualora la Regione ne ravvisi la necessità, somme che verranno assegnate dallo Stato negli anni futuri.

In data 22 febbraio 2007 il Presidente Soru ha preso un formale impegno ad inserire una norma interpretativa nel progetto di legge finanziaria per l'anno 2007, attualmente al vaglio delle amministrazioni competenti al fine dell'esame previsto dall'articolo 127 della Costituzione, e a modificare la legge del 1983 nei sensi innanzi indicati. Il rispetto di tale impegno, secondo la prassi, sarà puntualmente monitorato dal Dipartimento.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato, con nota del 26 febbraio 2007, che, sulla base degli impegni assunti dalla Regione Sardegna, si potevano ritenere superate le censure tecniche precedentemente evidenziate.

Pertanto, per tali ragioni, la legge regionale Sardegna n. 21/06 esaminata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 febbraio 2007 non è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale.

*Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

LANZILLOTTA

(26 luglio 2007)

SARO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Risultando all'interrogante che:

in data 12 agosto 2006 il signor Fabio Zoratto, residente nel comune di Sedegliano (Udine), e il signor Francesco Frappa, residente nel Comune di Camino al Tagliamento (Udine), si trovavano a Lubiana, capitale della Repubblica di Slovenia, per trascorrere il fine settimana;

verso la mezzanotte si recavano in un bar della città dove venivano avvicinati da un giovane del posto e spintonati. I due friulani decidevano di non reagire e di togliere il disturbo, ma lo sloveno non desisteva inseguendoli fino all'esterno del locale e poi prendendoli a pugni senza alcun motivo. Ad avere la peggio era Zoratto che veniva raggiunto da un pugno che gli provocava lo sfondamento di una lente degli occhiali, con gravi lesioni all'occhio colpito;

dopo l'aggressione sul posto interveniva la polizia e Zoratto veniva accompagnato all'ospedale di Lubiana con un'autoambulanza e, dopo essere stato sottoposto ai raggi x, veniva invitato, assieme all'amico Frappa, a prendere un taxi e a cercare, alle due di notte del 13 agosto, un oculista;

i due giovani, dopo aver pagato un ticket di 56,92 euro per le prestazioni sanitarie ricevute a fronte della richiesta dei sanitari di Lubiana,

decidevano di rientrare in Italia e di presentarsi al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove veniva immediatamente attivato il reparto oculistico, dato il caso grave, procedendo ad un immediato intervento chirurgico all'occhio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire nei confronti del Governo Sloveno per appurare se sia stato individuato il responsabile dell'aggressione;

se ritenga opportuno verificare – nel caso si ripropongano situazioni simili – se il sistema sanitario sloveno garantisca ai cittadini italiani, sia pure a pagamento, un'assistenza sanitaria completa;

se la spiacevole vicenda si inserisca nel quadro di un'eventuale ripresa del nazionalismo sloveno e di un atteggiamento di antitalianità.

(4-00449)

(1° settembre 2006)

RISPOSTA. – Non risulta che i Signori Fabio Zoratto e Francesco Fabia abbiano mai chiesto assistenza né all'Ambasciata a Lubiana né a questo Ministero in relazione alla spiacevole vicenda che li ha visti coinvolti.

La predetta Rappresentanza ha, comunque, svolto interventi presso le Autorità di Polizia al fine di ottenere chiarimenti su quanto accaduto ed acquisire informazioni riguardo all'individuazione di eventuali responsabili. Da parte Slovena non si è finora dato riscontro a tale richiesta.

Quanto all'assistenza offerta dalle strutture sanitarie di quel Paese, risulta che gli ospedali sloveni abbiano sempre provveduto a prestare ai nostri connazionali le cure necessarie, dimostrando, in generale, una spiccata professionalità.

*Il Vice Ministro degli affari esteri*

DANIELI

(23 luglio 2007)

SARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

in base alle disposizioni della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006), art. 1, comma 1020, gli enti concessionari autostradali, che procedono ad appalti di opere specialistiche mediante offerte economicamente più vantaggiose, sono tenuti al giudizio di una apposita Commissione nominata dal Ministero, che di fatto espropria l'ente stesso della sua autonomia;

anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si trova in tale fattispecie e, pertanto, Autovie Venete S.p.A. per procedere all'aggiudicazione della progettazione del ponte autostradale sul fiume Piave deve avvalersi della suddetta Commissione, nominata dal ministro Di Pietro;

tale Commissione è composta dall'ing. Mautone, Provveditore alle opere pubbliche della Campania e Molise dall'ing. Luserotti, già funzionario delle ATER di Gorizia, oltre che esponente dell'Italia dei Valori e sostenitore elettorale, a Gorizia, del candidato sindaco Bellavite,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri adottati dal ministro Di Pietro per nominare la suddetta Commissione e in particolare il presidente Mautone, Provveditore alle opere pubbliche del Molise «terra d'origine del Ministro», e l'ing. Luserotti, esponente dell'Italia dei Valori partito di cui è *leader* il Ministro;

se si ritenga questa la garanzia di serietà e trasparenza a cui alludeva il ministro Di Pietro nel momento in cui ha preteso con la legge finanziaria di imporre all'ente concessionario proprie Commissioni giudicatrici;

se non si ritenga inaccettabile violare così pesantemente l'autonomia locale, ricorrendo, in queste Commissioni tecniche, a nomine di propri esponenti politici che mortificano l'attendibilità della Commissione stessa e le enunciazioni moralizzatrici del ministro Di Pietro contro le spartizioni partitocratiche e lottizzatorie.

(4-02014)

(29 maggio 2007)

RISPOSTA. – In pieno accordo con le organizzazioni sindacali, è stata disciplinata in modo trasparente ed omogeneo, assicurando parità di trattamento, la materia del conferimento degli incarichi, prevedendo meccanismi di rotazione nel conferimento ed autorizzazione degli stessi.

Tale determinazione, adottata con il favore di tutti i soggetti interessati, rappresenta sicuramente una *best practice* nel settore delle Amministrazioni centrali dello Stato e la valenza generale del testo elaborato trova corrispondenza nell'interesse manifestato da altre Istituzioni per il recepimento dello stesso nei loro ordinamenti.

La scelta dei componenti della commissione di gara è derivata dall'applicazione dei criteri della direttiva che, tra i principi informativi, prevede quello della rotazione degli incarichi e della pubblicità del loro affidamento.

L'ing. Mario Mautone, Dirigente Generale dello Stato e Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise, risulta essere, tra i dirigenti del Ministero, quello con il minor numero di incarichi, mentre la scelta dell'ing. Ugo Luserotti è scaturita dalla necessità di assicurare alla commissione di gara l'apporto di specifiche competenze, esperienze e professionalità, anche provenienti da altri settori, al fine di garantire l'esame completo e la trattazione approfondita di tutti gli aspetti correlati all'aggiudicazione della gara, non ultimo quello dell'esame della congruità dei prezzi e delle tariffe connesse all'attività libero-professionale, settore nel quale l'ing. Luserotti si è distinto quale vice presidente dell'ordine degli ingegneri di Gorizia e responsabile della commissione revisione parcelle.

Inoltre, nella commissione di gara è stato inserito l'ing. Ugo Dibbenardo, Capo del compartimento ANAS del Veneto, per la specifica competenza e la professionalità sul settore autostradale nonché per la conoscenza delle caratteristiche del territorio su cui verranno realizzati gli interventi oggetto di gara.

In conclusione, si segnala che la commissione di aggiudicazione è stata nominata per la singola gara per l'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto ed è stata designata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 84 del «codice dei contratti pubblici» in considerazione dell'urgenza dell'appalto segnalata dalla stessa società concessionaria Autovie Venete S.p.A.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(30 luglio 2007)

---

